

Prot. n. 8412
Reg. Ordinanze n. 3

OGGETTO: DEROGA ORARIO DIFFUSIONE MUSICA IN OCCASIONE DELLA "FESTA DI FINE ESTATE".

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune organizza una manifestazione temporanea denominata "Festa di fine Estate" in programma sabato 7 settembre p.v., all'interno del parco comunale del Castello, durante la quale si svolgerà un intrattenimento musicale;

RITENUTO, per l'eccezionalità dell'evento, di consentire la proroga dell'orario per la diffusione della musica e di ogni altra attività correlata, fino alle ore 00,30 di domenica 8 settembre, in modo che non sia pregiudicato oltre misura il riposo notturno dei residenti;

RICHIAMATI gli artt. 26 e 38 – commi 3 e 4 - del vigente regolamento di Polizia Urbana, che disciplinano la tutela della quiete pubblica e le manifestazioni temporanee in luoghi pubblici;

VISTO l'art. 8 della L.r. 10/08/2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico – attività temporanee" e l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico – competenze dei Comuni", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;

VISTO il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 23 aprile 2004;

VISTO il Capo VIII – "Autorizzazione per le attività temporanee" delle N.T.A della zonizzazione acustica;


VISTO l'articolo 50 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari,

ORDINA

1. Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, in occasione della manifestazione denominata "Festa di fine estate" che si svolgerà sabato 7 settembre p.v. presso il Parco comunale del Castello, la proroga dell'orario di diffusione della musica ed ogni altra attività correlata fino alle ore 00,30 dell'8 settembre 2019, nel rispetto dei limiti massimi di immissione acustica previsti dall'articolo 41 delle NTA.



COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO



DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio del Messo comunale che provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 gg.;

Il Comando di Polizia Locale dell'Unione comunale dei Colli, unitamente alle altre Forze di Polizia, curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni;

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00, con il pagamento in via breve di € 160,00.

Che nei confronti del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro il termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Brusaporto, 26 agosto 2019

IL SINDACO
Rossi Roberto Giuseppe